



Sentenza n. 157 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37492/PC** del registro di segreteria, promosso da:

XX (XX), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Fabrizio Carbonara
(fabriziocarbonara@pec.giuffre.it), presso cui elegge domicilio digitale;

contro:

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) - cod. fiscale 80078750587 - in
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Ilaria De Leonardis
(pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Distrettuale INPS in Bari, Via N. Putignani n. 108.

Oggetto: Ripetizione di indebito pensionistico.

Udite, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario di
udienza dott.ssa Caterina Di Palma, le parti presenti come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente rappresenta di essere titolare di pensione diretta

cat. XX (ex dipendente ministeriale) n. XX nonché di pensione ai superstiti cat. XX n. XX. E che l'INPS le contestava di averle pagato somme non dovute, rispettivamente con provvedimento del XX in riferimento al periodo dal XX al XX per un importo complessivo di € XX (che sarebbe stato recuperato a mezzo di n. 28 rate mensili di € XX a decorrere da gennaio 2022), e con provvedimento del 21/10/2022, in relazione al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per un importo complessivo di € XX (che sarebbe stato recuperato a mezzo di n. 34 rate mensili di € XX a decorrere da dicembre 2022).

Agisce quindi per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità delle citate richieste dell'INPS di recupero e per l'effetto dichiarare irripetibile l'indebito e condannare l'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nel merito, la ricorrente evidenzia che i provvedimenti di recupero afferiscono il primo al XX, con riferimento all'anno d'imposta 2018, e il secondo al 2020, con riferimento all'anno d'imposta 2019, annualità in relazione alle quali l'istante ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi a mezzo Modello 730 all'Agenzia delle entrate. In punto di diritto, ritiene i crediti in parola irripetibili ai sensi dell'art. 13 L. n. 412/1991, sia per la carenza di dolo nel percettore, sia perché l'Istituto intimato, per entrambi gli indebiti, è incorso nella decadenza annuale prevista dalla norma.

Richiama all'uopo il punto n. 2.2. della Circolare n. 195/2015 dello stesso Istituto, ove si prevede un onere di comunicazione all'Istituto dei dati reddituali (diversi dalla pensione) in capo ai soli titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento; ipotesi, quest'ultima, ben differente da quella oggetto del

presente giudizio, nella quale – come confermato dallo stesso Istituto – l'istante ha regolarmente dichiarato all'Amministrazione Finanziaria anche i redditi diversi da pensione percepiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019.

Ne consegue che i redditi in argomento dovessero essere già conosciuti dall'Inps, o in quanto destinati a confluire nel Casellario dei Pensionati o in quanto integralmente comunicati all'Agenzia delle Entrate (sul punto cita Corte d'Appello di Bari, sent. n. 2295/2019).

Richiama inoltre, a sostegno dei propri assunti, giurisprudenza di legittimità, secondo cui *«la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte modificata dal legislatore (...) ma è però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza»* (Cass. n. 28440/2019); *«l'art. 13 comma 2 della Legge n. 412/91, si interpreta nel senso che l'Inps deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito»* (Cass. sez. lav. n. 3802/2019), chiarendo in tal caso che la decadenza di cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero, a fronte di una verifica dei redditi effettuata nell'anno civile in cui l'Ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati reddituali certi.

2. L'INPS resiste tempestivamente, deducendo la tempestività delle azioni di recupero in contestazione; in particolare, per quanto riguarda:

a) indebito per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti dal XX al XX, sostiene che il provvedimento con cui è stato accertato dalla Direzione Centrale Pensioni l'indebito è tempestivo in quanto le verifiche concernenti i c.d. *“redditi influenti”* sono state effettuate rispettivamente: - sulla *“base dei redditi conosciuti”* dall'Ente previdenziale relativi all'anno 2019 e presenti nel Casellario centrale dei pensionati; - sulla base dei *“redditi diversi da pensione”* (c.d. redditi conosciuti indirettamente) dichiarati dalla sig.ra XX con modello 730/Redditi/CU 2019 (campagna redditi 2020) direttamente all'Agenzia dell'Entrate (*“AE”*), la quale li ha trasmessi all'INPS in data XX. L'indebito risulta perciò correttamente contestato entro l'anno successivo alle verifiche reddituali espletate ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge della legge 412/1991 e s.m.i.; l'INPS ha difatti ricevuto il dato economico relativo ai redditi diversi da pensione dall'A.E. in data XX; l'avviso di debito, datato XX, è stato spedito il XX; la comunicazione di debito, avvenuta mediante raccomandata, è pervenuta al destinatario in data 26/11/2021, comunque *“entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica”*, e di tanto si è data evidenza nel provvedimento;

b) indebito per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti dal 01/01/2020 al 31/12/2020. In tale caso, le verifiche concernenti i c.d. *“redditi influenti”* sono state effettuate rispettivamente: sulla *“base dei redditi conosciuti”* dall'Ente previdenziale relativi all'anno 2020 e presenti nel Casellario centrale dei pensionati; sulla base dei *“redditi diversi da pensione”* (c.d. redditi conosciuti indirettamente) dichiarati dalla sig.ra XX con modello 730/Redditi/CU 2020 (campagna redditi 2021) direttamente all'Agenzia dell'Entrate, la quale ha provveduto a trasmetterli all'INPS in data XX. Ne consegue che anche in tal caso l'indebito risulta correttamente contestato entro l'anno successivo

rispetto alle verifiche reddituali espletate ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge della legge 412/1991 e s.m.i. in quanto l'INPS ha ricevuto il dato economico relativo ai redditi diversi da pensione dall'A.E. in data 05/07/2021; l'avviso di debito, datato 21/10/2022, è stato spedito il 03/11/2022; la comunicazione di debito, avvenuta mediante raccomandata, è pervenuta al destinatario in data 08/11/2022, e di tanto si è data evidenza nel provvedimento.

In ogni caso, l'INPS eccepisce l'inconferenza dell'avverso richiamo alla “*sanatoria*” di cui all'art. 13 c.1 l. n. 412/1991, trattandosi di disciplina non applicabile alle pensioni della Gestione Pubblica, e in ogni caso l'insussistenza della presunta violazione del termine di cui all'art. 13 c. 2 L. cit.

Come noto – prosegue l'Istituto –, l'art. 13, comma 2, della legge 412/1991 e s.m.i. quale norma di interpretazione autentica, dispone testualmente: “*L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*”. Inoltre, l'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi integrato la predetta disciplina per quanto concerne sia il periodo di riferimento dei redditi, sia le modalità di dichiarazione di questi ultimi. Il citato comma 10-bis (aggiunto dall'articolo 13, comma 6, lettera c) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto, infatti, che “*Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale*

incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e modalità stabiliti dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Successivamente, l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi

e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.

Al riguardo rileva anche la circolare INPS n. 47/2018 già citata, la quale prevede che essendo la normativa sopra richiamata ispirata al principio di semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei pensionati, sotto il profilo operativo presuppone un procedimento di raccolta dei dati reddituali, ai fini dell’elaborazione massiva dei nuclei reddituali rilevanti, basato sul rientro delle informazioni provenienti da diverse fonti: procedure *on line* (cittadino o intermediari finanziari abilitati), Agenzia delle Entrate, ricostituzione da parte delle Strutture territoriali.

Da tale eterogeneità delle fonti dei dati reddituali derivano i termini per il recupero degli eventuali indebiti pensionistici, che sono di seguito distinti a seconda che il procedimento di accertamento riguardi “*redditi non conosciuti*” dall’Istituto ovvero “*redditi conosciuti*” dall’Istituto, direttamente o per il tramite dell’Amministrazione finanziaria o di una Amministrazione pubblica che detiene le informazioni o conosciuti in quanto comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni.

Di seguito l’INPS meglio precisa detti concetti:

A) “*Redditi non conosciuti*” sono quelli non presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto. Qualora dalla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati non conosciute, incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni, vengano accertati indebiti pensionistici, gli stessi devono essere recuperati entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi. A tale ultimo riguardo l’INPS segnala la sentenza della Corte di Cassazione civ. Sez. lavoro n. 953/2012, secondo cui “*A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell’Istituto, per accertare se effettivamente*

l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi.”

Pertanto, nelle ipotesi di comunicazioni plurime da parte dei pensionati, l'onere di verifica a carico dell'Istituto non può che decorrere dall'ultima comunicazione. Per i “*redditi conosciuti indirettamente*”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell'Istituto, il giorno in cui l'Istituto medesimo ne ha avuto conoscenza coincide dunque con la data di acquisizione dell'informazione in argomento: “*Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell'Istituto*”. Si devono intendere ripetibili anche tutte le somme erogate successivamente all'acquisizione dei dati reddituali o aventi rilevanza reddituale di cui trattasi;

B) “*Redditi conosciuti*”, sono quelli conosciuti direttamente o indirettamente dall'Istituto. Per i “*redditi conosciuti direttamente*”, consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell'Istituto, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui l'Istituto ne ha avuto conoscenza coincide con la data del provvedimento di liquidazione. Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.

Conclude ritenendo, pertanto, nel caso in esame tempestivo, oltre che legittimo nel merito il recupero operato con i provvedimenti impugnati.

3. Nella prima udienza del 23 maggio 2024, atteso che l'INPS aveva già indicato in sede di costituzione che l'Agenzia delle entrate gli avesse comunicato i dati relativi ai redditi diversi in data 21/07/2020 e in data 05/07/2021, in riferimento ai due veduti provvedimenti di recupero, e che solo da tale data l'Istituto avesse preso conoscenza del superamento dei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995, Tabella F allegata (dove l'oggetto dell'odierno contendere), questo giudice riteneva necessario acquisire la prova di quanto già dedotto e perciò delle sottese comunicazioni dell'AGE attestanti l'avvenuto trasferimento dei dati relative alle due annualità oggetto del contendere, ai sensi degli artt. 164 e 165 c.g.c.; aggiornava, pertanto, la causa all'odierna udienza, in vista della quale la difesa della ricorrente in data 8 luglio depositava proprie note autorizzate mentre, seppur tardivamente, l'INPS depositava quanto richiesto in via istruttoria, in ordine alla cui tardività la controparte si rimetteva alla valutazione di questa Corte.

Uditi nella odierna udienza, per la ricorrente l'Avv. Gaetano Fabrizio Carbonara e, per l'I.N.P.S., l'Avv. Ilaria De Leonardis, i quali – come da verbale – si sono riportati ai propri atti scritti insistendo, rispettivamente, per l'accoglimento ovvero per il rigetto del ricorso, la causa è passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

4. Nel merito, il ricorso è infondato, e va respinto, nei termini che seguono.

Quale motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'irripetibilità dell'indebito per tardività dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 30 dicembre 1991,

n. 412, e per il legittimo affidamento maturato.

La fattispecie dal punto di vista generale è regolata dall'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995, il quale ha introdotto puntuali disposizioni che prevedono la riduzione dell'assegno spettante ai superstiti in caso di superamento dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi del beneficiario, previsti dalla Tabella F allegata alla citata legge, ossia entro il 75%, il 60% ed il 50% della misura ordinaria, a seconda che il reddito del beneficiario sia superiore, rispettivamente, a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ciò implica un preciso obbligo per i titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità di comunicare tempestivamente all'Istituto previdenziale tutte le variazioni della loro situazione reddituale (cfr. gli articoli 197, comma 7 e 86, comma 4, del d.P.R. 1092/1973, da ritenersi ancora vigenti, posto che *“l'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009 non solo non ha espressamente abrogato tali disposizioni ma è diretto ad una finalità, cioè di semplificare, attraverso anche le informazioni delle amministrazioni, le attività di verifica, da parte dell'Inps, sulle situazioni reddituali dei pensionati e familiari, che integra ma non sostituisce quella cui è diretta l'obbligo di cui si discute”*: sentenza Sez. IA, n. 188/2017).

Con specifico riferimento ai fatti di causa, come correttamente osservato dalla sezione piemontese di questa Corte (n. 147/2020), *“Qualora si determini un indebito pensionistico, occorre contemperare le esigenze di recupero dell'Amministrazione con la tutela dell'affidamento del beneficiario, specie considerata la natura previdenziale delle prestazioni in oggetto. Mentre entro l'anno dalla liquidazione automatizzata il*

trattamento pensionistico ha carattere provvisorio ed è quindi soggetto a fisiologica revisione dall'Amministrazione (cfr. art. 5, comma 4, DPR n. 429/86 e art. 9, commi 1 e 2, DPR n. 428/85), una volta cristallizzatasi la prestazione in capo al beneficiario è necessario tenere in debito conto l'affidamento maturato.

In tale evenienza, il recupero dell'indebito risulta quindi condizionato "dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico" (Corte Conti Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM).

Il perimetro in cui collocare le contrapposte esigenze (tutela della buona fede e recupero dell'indebito su trattamento ormai definitivo) è offerto dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a mente del quale "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

Dunque, l'azione di recupero conseguente, come nella fattispecie in esame, al superamento di un limite reddituale, va esercitata entro l'anno successivo dalla conoscenza della variazione reddituale: trascorso tale lasso temporale, va data prevalenza alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario del trattamento pensionistico.

In ordine al momento di decorrenza di tale termine, la circolare Inps n. 47/2018 ha precisato che i redditi conosciuti dall'Ente possono esserlo o direttamente, in quanto coincidenti con altre prestazioni erogate dall'Istituto medesimo, o conosciuti indirettamente per il tramite dell'Amministrazione finanziaria.

Dunque, mentre in caso di redditi derivanti da prestazioni erogate dallo stesso Ente il momento di conoscenza, e decorrenza del termine per l'azione di recupero, va individuato nella data del provvedimento di liquidazione fonte del diverso reddito (ovvero, per il periodo successivo, contestualmente all'erogazione anno per anno), nel caso di dati reddituali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il momento di decorrenza va individuato in quello di trasmissione dei dati alla menzionata Amministrazione.

Da tale momento, infatti, i dati sono giuridicamente nella diponibilità dell'Istituto il quale, come previsto dall'articolo 13 sopra riportato, procede all'attività di verifica in modo continuativo ("L'Inps procede annualmente alla verifica"): è del tutto evidente, infatti, che il momento di decorrenza non può essere rimesso all'arbitraria condotta dell'Istituto facendolo coincidere con quello di effettiva acquisizione dei dati fiscali dalle banche dati.>>

Se così è, e precisato che, nel caso che occupa, diversamente da quanto dedotto anche oralmente in udienza dal difensore della ricorrente, il superamento dei limiti di reddito di cui alla sopra citata Tabella F (dove l'indebito per cui è processo) è avvenuto a causa della presenza di *redditi diversi* da quelli pensionistici, e non dal cumulo di due diversi redditi da pensione (tanto è pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio: v. ad es. p. 3), nel corso del giudizio l'INPS ha dimostrato che:

- per il primo indebito l'INPS ha ricevuto il dato relativo ai *redditi diversi* da pensione dall'A.E. nel mese di luglio del 2020, e che l'avviso di debito del 03/11/2021 è stato spedito mediante raccomandata il 19/11/2021 e ricevuto dal destinatario in data 26/11/2021,

- per il secondo indebitato, l'INPS ha ricevuto il dato relativo ai redditi diversi da pensione dall'A.E. nel mese di luglio del 2021, e che l'avviso di debito del 21/10/2022 è stato spedito mediante raccomandata il 03/11/2022 e ricevuto dal destinatario in data 08/11/2022.

Ne consegue che l'INPS abbia fatto corretta applicazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sì come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui è dalla conoscenza o conoscibilità della variazione reddituale che decorre il termine di decadenza ivi considerato, conoscibilità il cui momento, in caso di redditi non conosciuti dall'Ente direttamente – come nel caso che occupa, in quanto *redditi diversi* da quelli pensionistici oggetto di dichiarazione annuale, conosciuti indirettamente dall'INPS per il tramite dell'Amministrazione finanziaria – non può che essere individuato in quello di trasmissione dei dati dalla indicata Agenzia delle entrate: deve, infatti, reputarsi che solo da tale momento i dati entrano “*giuridicamente nella disponibilità dell'Istituto*” e dunque che l'INPS ne ha la conoscibilità, e che (solo) da tale decorra il termine entro cui procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed entro cui debba provvedere, entro l'anno civile successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Non si vede, pertanto, come l'Istituto potesse avere la conoscibilità di tali dati prima di tali comunicazioni – di cui ha dato dimostrazione nel corso di questo processo – anche considerando che lo stesso D.L. n. 78 del 2009, all'art. 15 (più volte citato dallo stesso ricorrente) prevede che debba essere l'Amministrazione finanziaria (ed ogni altra Amministrazione pubblica), che detiene informazioni utili a determinare l'importo delle

prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a sua disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

Riguardo a tale dimostrazione occorre anche precisare, a confutazione di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, che in sede di costituzione l'INPS aveva già eccepito – in tal guisa prendendo posizione precisa in ordine alla domanda attorea – che l'Agenzia delle entrate gli aveva comunicato i dati relativi ai redditi diversi in data 21/07/2020 e in data 05/07/2021, in riferimento ai due veduti provvedimenti di recupero; e che solo da tale momento l'Istituto avesse preso conoscenza del superamento dei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995, Tabella F allegata.

Di conseguenza questo giudice, nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ritenendo la produzione delle comunicazioni dell'AGE attestanti l'avvenuto trasferimento dei dati relative alle due annualità oggetto del contendere giustificata dallo sviluppo del processo, oltre che rilevante ai fini del decidere, ne disponeva l'ammissione e l'acquisizione d'ufficio ai sensi delle sopra richiamate previsioni del c.g.c.

Non può, in definitiva, ritenersi formato in capo al pensionato/ricorrente, nel caso che occupa, un legittimo e incolpevole affidamento, benché abbia correttamente dichiarato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, non essendo gli stessi conosciuti o comunque conoscibili dall'INPS in via telematica e diretta prima delle vedute comunicazioni di dati che, sia pure in forma aggregata, hanno messo l'Istituto nella condizione giuridica di effettuare i controlli di legge nel veduto termine di decadenza che, si ribadisce, nella fattispecie è stato rispettato.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

5. In merito alle spese legali, l'attuale formulazione dell'art. 31 c.g.c. induce questo giudice a condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, respinge il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si si liquidano a favore dell'INPS nella onnicomprensiva somma di 500,00 euro.

Così deciso in Bari, all'esito della camera di consiglio in data 18 luglio 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in segreteria il 19/07/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma